

STATUTO

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE – DURATA

1) Per iniziativa di private persone unite da problematiche comuni, è costituita l'“**ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ESTROFIA VESCICALE – EPISPADIA ONLUS**” (o, per brevità, **A.E.V. - ONLUS**)”. L'Associazione si ispira alla Legge 11 agosto 1991, n. 266 ed alla Legge Regione Toscana 26 aprile 1993, n. 28, e successive modificazioni ed integrazioni, assumendo la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale e adottando l'acronimo ONLUS.

2) L'Associazione non ha scopo di lucro. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione degli associati alla vita dell'Associazione stessa.

L'Associazione persegue esclusivamente le seguenti finalità:

- sostenere nel campo sociale, medico e giuridico, persone affette da estrofia vescicale – epispadia e malformazioni similari;
- riunire e favorire, allo scopo di sviluppare reciproci rapporti tra genitori, familiari ed altri soggetti interessati, lo scambio di informazioni nell'impiego dei mezzi chirurgici e di cura atti a lenire nelle persone gli effetti psico-fisici e sociali delle malformazioni;
- promuovere e sostenere la ricerca su cause e cura dell'estrofia vescicale – epispadia e di altre malformazioni similari;
- favorire e promuovere la collaborazione con altre Associazioni, i cui scopi siano di sostegno alla ricerca scientifica e alle famiglie;
- sensibilizzare l'opinione pubblica e le competenti autorità per una migliore qualità di vita delle persone affette da estrofia vescicale – epispadia e malformazioni similari.

Nell'ambito dei suoi fini associativi, l'Associazione provvederà, anche avvalendosi di appositi organi collegiali o di collaboratori esterni, a:

- curare la raccolta sistematica e la divulgazione delle informazioni su studi e ricerche relativi agli aspetti terapeutici dell'estrofia vescicale – epispadia e di malformazioni similari;
- svolgere azioni di stimolo per lo sviluppo delle ricerche, per l'emanazione e corretta applicazione di una legislazione adeguata, per l'istituzione di centri e servizi di assistenza sanitaria e sociale, anche

nell'ambito di servizi già organizzati e, in genere, per ogni iniziativa atta a favorire il benessere fisico e morale delle persone con estrofia vescicale - epispadia e malformazioni similari;

- instaurare ogni forma di collegamento e/o collaborazione con la Pubblica Amministrazione, le Autorità Sanitarie Nazionali e Locali, le Università, i Centri Ospedalieri e, comunque, con tutti quegli Enti e/o quelle Istituzioni Pubbliche e Private, il cui contatto sia funzionale alla realizzazione delle finalità dell'Associazione;

- favorire il collegamento con qualsiasi altra Associazione nazionale e/o internazionale che persegua le stesse finalità e la raccolta sistematica e la divulgazione delle informazioni sulle attività da esse svolte;

- svolgere attività di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui problemi sanitari e/o sociali che l'estrofia vescicale – epispadia e malformazioni similari comportano.

Per tale finalità sarà istituito un apposito registro che raccoglie lo spettro di variabilità clinica del complesso estrofia – epispadia e di altre malformazioni similari, nel rispetto della normativa sulla privacy.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a esse direttamente affini o connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

3) L'Associazione ha sede legale in Capannori, San Colombano, Via delle Ville n.315.

Il domicilio degli associati per tutti i rapporti con l'Associazione si intende eletto presso l'indirizzo risultante dal libro degli aderenti all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo potrà istituire e sopprimere ovunque sezioni e rappresentanze nonché trasferire l'indirizzo della sede associativa nell'ambito del Comune in cui l'Associazione ha sede.

Il Consiglio Direttivo, nel rispetto dei fini di cui all'articolo 2, potrà inoltre costituire presidi temporanei e/o permanenti presso le Autorità Sanitarie Nazionali e Locali, le Università, i Centri Ospedalieri e, comunque, presso tutti quegli Enti e/o quelle Istituzioni Pubbliche e Private, il cui contatto favorisca il perseguimento degli scopi dell'Associazione.

4) La durata dell'Associazione è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasesanta) e può essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria.

ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE E PATRIMONIO

5) Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire alla stessa. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo

da effettuarsi al momento dell'adesione, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione stessa a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

6) Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dai versamenti effettuati dai soci fondatori originari e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
- b) dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
- c) dai contributi, liberalità e sovvenzioni di enti pubblici centrali e periferici, aziende, persone fisiche, associazioni, fondazioni e governi locali;
- d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale che non sia in contrasto con le finalità e la natura dell'Associazione.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo;
- b) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti espressamente destinati all'incremento del patrimonio medesimo;
- c) dagli avanzi netti di gestione.

7) In nessun caso i proventi derivanti dallo svolgimento di attività istituzionali secondo i dettami della Legge 11 agosto 1991, n. 266 e successive modificazioni ed integrazioni possono essere divisi, neanche in forme indirette, fra gli aderenti all'Associazione. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

SOCI

8) Sono aderenti dell'Associazione:

- i soci fondatori dell'Associazione;
- i soci ordinari dell'Associazione;
- i soci onorari dell'Associazione.

Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci le persone fisiche, le persone giuridiche private e pubbliche, gli enti e le associazioni.

Le persone giuridiche, gli enti e le associazioni, invece, devono nominare all'atto dell'iscrizione un rappresentante il quale eserciterà nell'Associazione i diritti attribuiti al socio.

L'adesione all'Associazione non può essere disposta per un periodo temporaneo. Il numero dei soci è

illimitato.

9) Sono soci fondatori coloro che sono intervenuti all'atto della costituzione dell'Associazione, anche se solo rappresentati a mezzo di procura speciale notarile.

Sono soci ordinari dell'Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza, versando il rispettivo contributo associativo annuale.

Sono soci onorari coloro che abbiano contribuito in modo rilevante al progresso della ricerca scientifica, al miglioramento dell'assistenza alle persone con estrofia vescicale - epispadia e malformazioni similari, nonché al progresso dell'Associazione. I soci onorari non sono tenuti al pagamento delle quote sociali; essi saranno invitati a partecipare alle Assemblee senza, tuttavia, avere diritto al voto né potranno essere eletti nel Consiglio Direttivo; inoltre i soci onorari, pur potendo partecipare all'Assemblea, esprimono unicamente parere consultivo e non verranno computati ai fini del calcolo delle maggioranze richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'Assemblea ovvero per l'adozione delle decisioni in forma non assembleare.

Condizione necessaria per poter essere eletto a componente del Consiglio Direttivo è la qualifica di Socio fondatore o ordinario di cui al presente articolo. La qualifica di Socio fondatore o ordinario comporta il diritto di esprimere il proprio voto nell'Assemblea e nelle decisioni adottate in forma non assembleare.

Ferma restando l'incompatibilità fra la carica di sindaco e qualsiasi altra all'interno dell'Associazione, nonché fra la carica di membro del Comitato Scientifico e qualsiasi altra all'interno dell'Associazione, l'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo, potrà deliberare l'incompatibilità di altre cariche.

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'ASSOCIAZIONE

10) Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno di approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali regolamenti.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento espresso di accoglimento della domanda entro il termine predetto, la domanda si intenderà accolta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.

11) Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del primo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceva la notifica della volontà di recesso.

DOVERI DEI SOCI

12) I Soci hanno i seguenti doveri:

1. osservare, in ogni loro parte, il presente Statuto e gli eventuali regolamenti;

2. osservare le delibere e le direttive impartite dagli organi sociali;
3. evitare qualsiasi atto o azione, diretti o indiretti, che possano arrecare ingiusto danno morale e/o materiale all'Associazione o ai singoli soci.

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

13) Si perde la qualifica di Socio per:

- dimissione volontaria;
- morte o cessazione della capacità giuridica;
- mancato versamento entro il termine prescritto dal Consiglio Direttivo del contributo o quota Associativa;
- espulsione.

Il socio che cessa di appartenere all'Associazione non può rivendicare alcun diritto sul patrimonio e sulle quote già pagate.

14) In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione dell'Assemblea. L'esclusione ha effetto dal decimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che il socio escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire l'arbitro di cui all'articolo 50 del presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell'arbitro stesso.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

15) Gli Organi Sociali dell'Associazione sono:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente ed il Vice Presidente;
4. il Tesoriere;
5. il Collegio Sindacale;
6. il Comitato Scientifico, ove nominato.

Tutte le cariche elettive nonché l'attività volontaria dei soci non potrà essere in alcun modo retribuita. A chi presta servizio potrà essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute, debitamente documentate e rendicontate.

ASSEMBLEE

16) L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, anche quelli assenti o dissenzienti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea potrà essere convocata in Italia.

17) L'Assemblea ordinaria:

1. delinea gli indirizzi generali dell'attività Associazione;
2. provvede ogni tre esercizi alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Direttivo e, nei casi previsti dalla legge, provvede anche alla nomina del Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale, determinandone il compenso;
3. approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo;
4. approva e modifica gli eventuali regolamenti;
5. delibera l'eventuale istituzione di Commissioni temporanee o permanenti fissandone le funzioni;
6. su proposta del Consiglio Direttivo, nomina i Soci onorari;
7. su proposta del Consiglio Direttivo, nomina i membri del Comitato Scientifico;
8. delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, in ordine alla incompatibilità fra più cariche nell'ambito dell'Associazione ricoperte dalla medesima persona;
9. delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, la decadenza da Consigliere limitatamente ai casi di perdita della qualità di socio o di espulsione espressamente previsti dall'articolo 31 del presente Statuto;
10. delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, in merito all'esclusione di uno o più membri del Comitato Scientifico;
11. delibera su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

18) Ove non diversamente previsto dal presente Statuto, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria, qualunque sia il numero dei soci intervenuti, delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, con la maggioranza dei presenti.

19) L'Assemblea straordinaria:

1. delibera sulle modifiche al presente Statuto;
2. delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
3. delibera sulla proroga della durata dell'Associazione;
4. delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

20) Ove non diversamente previsto dal presente Statuto, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti più della metà degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di oltre un terzo degli associati e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati intervenuti in

Assemblea.

21) Le Assemblee sono convocate dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un quarto degli Associati o da almeno due terzi dei membri del Consiglio Direttivo.

L'avviso di convocazione viene inviato a tutti i soci con lettera raccomandata almeno quindici giorni prima dell'adunanza o con telefax, e-mail, inviato almeno dieci giorni prima o con avviso consegnato a mano, che dovrà essere restituito da tutti i destinatari entro la data e l'ora stabilite per l'Assemblea, in copia sottoscritta per ricevuta con apposta la data di ricevimento; l'Assemblea può essere convocata anche mediante avviso da pubblicarsi sul Notiziario dell'Associazione, ove esistente, almeno trenta giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare ed eventuali particolari modalità di collegamento in teleconferenza e/o videoconferenza.

Nell'avviso di convocazione possono essere previste per altri giorni anche successive adunanze, qualora le precedenti vadano deserte.

22) Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota associativa annua.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona socia. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due soci. La delega non può essere conferita né ai membri del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale né al Tesoriere e non può essere rilasciata nel caso in cui l'Assemblea avvenga in teleconferenza e/o videoconferenza ovvero nel caso in cui le decisioni degli associati siano promosse in forma non assembleare. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea anche per delega.

L'intervento in Assemblea può avvenire anche in teleconferenza e/o videoconferenza, salvo espressa diversa disposizione indicata nell'avviso di convocazione, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;

b) che sia consentita una corretta percezione da parte di tutti gli intervenuti dello svolgimento dei lavori assembleari partecipando in tempo reale alla trattazione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea si tiene nel luogo di convocazione in cui devono trovarsi il Presidente ed il Segretario della seduta.

L'intervento in Assemblea per teleconferenza e/o videoconferenza sarà disciplinato da un apposito regolamento, proposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea Ordinaria.

23) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, se presente nel luogo di convocazione, in difetto di che l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea.

24) Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da verbale redatto a norma dell'articolo 2375 c.c., firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio.

25) Le eventuali modifiche del presente Statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno.

CONSIGLIO DIRETTIVO

26) L'Amministrazione dell'Associazione è affidata ad un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri, eletti fra i soci fondatori o ordinari.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Dalla nomina a membro del Consiglio Direttivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

27) Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Presidente ed anche un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza od impedimento.

28) Il Consiglio Direttivo si raduna sia presso la sede dell'Associazione sia altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri.

29) Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente con lettera inviata a ciascun membro e, se nominati, a ciascun Sindaco effettivo almeno quindici giorni prima dell'adunanza, o con telefax o posta elettronica inviati almeno dieci giorni prima e, nei casi di urgenza, con telegramma o telefax o posta elettronica da inviarsi almeno cinque giorni prima.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente. Il Presidente del Consiglio Direttivo è assistito da un Segretario, anche estraneo, nominato dal Consiglio stesso.

30) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si richiede la presenza anche per teleconferenza e/o videoconferenza della maggioranza dei suoi membri in carica. L'intervento alle riunioni del Consiglio Direttivo in teleconferenza e/o videoconferenza può avvenire a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati, sia loro consentito di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di essere compiutamente informati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei partecipanti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente dell'adunanza.

31) La decadenza da Consigliere e dalle eventuali cariche connesse può avvenire per:

- dimissioni volontarie;
- perdita della qualità di Socio;
- espulsione.

Essa viene deliberata dal Consiglio Direttivo, salvo i casi di espulsione che - su proposta del medesimo Consiglio – vengono demandate alla decisione dell'Assemblea Ordinaria. In quest'ultimo caso è facoltà del Consiglio Direttivo deliberare la sospensione cautelativa della carica. Nel caso che il Consigliere escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire l'arbitro di cui all'articolo 50 del presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di espulsione è sospesa fino alla pronuncia dell'arbitro stesso

32) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza eccezione di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per lo svolgimento di tutte le attività costituenti l'oggetto sociale o strumentali allo stesso, esclusi soltanto quelle che la legge od il presente Statuto riservano alla decisione degli associati..

Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri; al Consiglio Direttivo spetta comunque il potere di controllo e il potere di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe. Gli organi delegati sono tenuti a riferire periodicamente al Consiglio Direttivo. Possono essere altresì nominati procuratori, determinandone i poteri. Dalla nomina a organo delegato o procuratore non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

1. formulare ogni anno il programma generale dell'attività dell'Associazione, che presenta per l'approvazione all'Assemblea, e ne cura l'attuazione;
2. deliberare in ordine alle domande di ammissione all'Associazione;
3. predisporre il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, rimettendoli, unitamente alla relazione del Collegio dei Sindaci, all'Assemblea per l'approvazione;
4. nominare il Tesoriere e fissarne le funzioni;
5. stabilire annualmente gli importi delle quote associative e disporre eventuali esenzioni;
6. pronunciare la decadenza dei Consiglieri nei casi previsti dal precedente art. 31;
7. costituire presidi temporanei e/o permanenti presso le Autorità Sanitarie Nazionali e Locali, le Università, i centri Ospedalieri e, comunque, presso tutti quegli Enti e/o quelle Istituzioni Pubbliche e Private, il cui contatto favorisca il perseguimento degli scopi dell'Associazione;
8. deliberare in merito all'organizzazione di convegni, congressi e qualsiasi altra manifestazione sui temi di cui all'articolo 2;
9. deliberare i nominativi da proporre all'Assemblea per la nomina a soci onorari;

10. deliberare i nominativi da proporre all'Assemblea per la nomina a membri del Comitato Scientifico;
11. proporre l'esclusione di uno o più membri del Comitato Scientifico da sottoporsi all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria;
12. deliberare sulle proposte di modifica al presente Statuto da sottoporre alla decisione dell'Assemblea Straordinaria;
13. avvalersi, eventualmente, per l'attuazione dei fini Statutari dell'opera di Commissioni, a carattere temporaneo o permanente, cui affidare periodicamente compiti specifici in tema di ricerca, informazione scientifica e assistenza sanitaria, composte da persone particolarmente qualificate (medici e ricercatori) e di consulenti, di volta in volta nominati dall'Assemblea ordinaria;
14. determinare eventuali compensi a favore di commissioni o persone che hanno espletato particolari incarichi;
15. promuovere la realizzazione e la divulgazione di un Notiziario dell'Associazione;
16. deliberare su ogni altro argomento inerente la realizzazione dei fini statutari.

33) L'Assemblea, che elegge i membri del Consiglio Direttivo, redige una graduatoria - in base ai risultati delle votazioni - dalla persona più votata alla meno votata. Salvo quanto previsto dal successivo articolo, se nel corso dei tre esercizi viene a mancare per qualsiasi causa un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo medesimo nomina il primo dei non eletti con una propria delibera.

34) Qualora nel corso dei tre esercizi la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo dovesse essere destituita con mozione motivata e sottoscritta da almeno un terzo degli associati ed approvata dalla metà più uno degli associati, si intende scaduto l'intero Consiglio e deve convocarsi l'Assemblea per la nomina di tutti i membri entro e non oltre sessanta giorni, scaduti i quali il Consiglio Direttivo sarà destituito automaticamente.

Il Consiglio Direttivo destituito resterà in carica per lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo; questo resterà in carica per tre esercizi, oltre al completamento dell'esercizio in corso al momento della destituzione del Consiglio precedente.

PRESIDENTE

35) Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile. Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di legge di fronte ai terzi e in giudizio. Ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento di tutte le attività dell'Associazione.

Il Presidente ha la firma degli atti sociali che impegnino l'Associazione sia nei riguardi di soci che di terzi; in caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal Vice Presidente.

Dalla nomina a Presidente non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

36) Il Presidente esercita i propri poteri sulla base degli indirizzi generali delineati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo ai quali periodicamente riferisce sull'attività svolta.

Il Presidente, inoltre,:

1. compie tutti gli atti non riservati espressamente alla competenza dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e si intende investito di tutte le facoltà per il raggiungimento dei fini statutari;
2. convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, e vigila affinché siano osservate le norme statutarie e regolamentari;
3. sovrintende alle attività dell'Associazione e all'esecuzione delle delibere degli Organi Sociali;
4. è autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze;
5. è autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo accordi o convenzioni con enti pubblici, privati ed altre Associazioni e/o organizzazioni;
6. ha la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa.
7. in caso di obiettiva e documentata urgenza, adotta ogni provvedimento opportuno, che sottoporrà tempestivamente alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

Il Presidente può delegare, ad uno o più membri del Consiglio Direttivo ovvero ad uno o più soci, parte dei suoi poteri e compiti in via temporanea o permanente.

VICE PRESIDENTE

37) Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in tutte le sue attribuzioni in caso di assenza o di impedimento temporaneo ed in quelle mansioni delle quali venga espressamente delegato.

Dalla nomina a Vice Presidente non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

38) Il Vice Presidente, in caso di dimissioni del Presidente, o di destituzione dello stesso con mozione motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei soci ed approvata dalla metà più uno degli iscritti, lo sostituisce e convoca, entro e non oltre sessanta giorni, l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

TESORIERE

39) Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, cura le riscossioni e i pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo.

Salvo diversa decisione del Consiglio Direttivo da adottarsi all'unanimità dei suoi membri, il Tesoriere viene nominato tra i membri del Consiglio Direttivo. Dalla nomina a Tesoriere non consegue alcun

compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

COLLEGIO SINDACALE

40) Il Collegio Sindacale, ove nominato, è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti. Il Collegio Sindacale resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

41) L'Assemblea che nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale, determina il compenso loro spettante.

42) Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche per teleconferenza e/o videoconferenza a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati, sia loro consentito di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di essere compiutamente informati.

43) Sono funzioni del Collegio Sindacale:

- vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento;
- verificare le scritture contabili e l'andamento amministrativo dell'Associazione;
- esaminare ed esprimere parere sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo;
- partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di esprimere il proprio parere sui singoli argomenti di trattazione.

COMITATO SCIENTIFICO

44) Il Comitato di consulenza scientifica, per brevità denominato "Comitato Scientifico", è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici esperti indiscutibilmente riconosciuti nell'ambito delle problematiche proprie del complesso estrofia vescicale – epispadia e malformazioni similari, operanti sia in Italia che all'estero, nominati tra medici-chirurghi, infermieri, psicologi, uro-terapisti, assistenti sociali, ricercatori, ecc.

45) Il Consiglio Direttivo potrà proporre la nomina di un Comitato Scientifico, i cui membri saranno scelti dal Consiglio Direttivo stesso e presentati all'Assemblea ordinaria per l'approvazione. I membri del Comitato

Scientifico dureranno in carica un esercizio e saranno rieleggibili.

Dalla nomina a membro del Comitato Scientifico non consegue alcun compenso. La carica di componente del Comitato Scientifico è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

Il Comitato Scientifico, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nomina al suo interno il Coordinatore, da rinnovare o riconfermare ogni esercizio, il quale partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, ed eventualmente un Vice Coordinatore che sostituisca il Coordinatore nei casi di assenza od impedimento.

In presenza di gravi motivi, il Consiglio Direttivo potrà proporre l'esclusione di uno o più membri del Comitato Scientifico da sottoporsi all'approvazione dell'Assemblea ordinaria. In questi casi è facoltà del Consiglio Direttivo deliberare la sospensione cautelativa della carica. Nel caso che il membro del Comitato Scientifico non condivida le ragioni dell'esclusione, egli potrà adire l'arbitro di cui all'articolo 50 del presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell'arbitro stesso.

46) Il Comitato Scientifico svolge funzioni consultive in merito alle deliberazioni del Consiglio Direttivo che abbiano ad oggetto argomenti di natura medica e/o scientifica (aggiornamenti, corsi, ecc.), nonché funzioni organizzative nei casi in cui il Consiglio Direttivo richieda la partecipazione e/o presenza del Comitato stesso. Il parere del Comitato Scientifico dovrà essere sottoscritto almeno dalla maggioranza assoluta dei suoi membri e dovrà essere formulato per iscritto entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta presentata per iscritto dal Consiglio Direttivo. I pareri del Comitato Scientifico non saranno in alcun caso vincolanti per le deliberazioni del Consiglio Direttivo. Il Presidente della Associazione potrà avvalersi anche della consulenza dei singoli membri del Comitato Scientifico, in rapporto alle specifiche loro competenze; le consulenze dei singoli membri del Comitato Scientifico dovranno essere rilasciate per iscritto e non saranno in alcun caso vincolanti per le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà rimborsare le spese documentate sostenute dai membri del Comitato Scientifico solo ove tali spese siano state sostenute per lo svolgimento di attività richieste per iscritto dal Consiglio Direttivo al Comitato stesso ovvero a taluno dei suoi membri.

BILANCIO

47) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo procede alla formazione del bilancio di esercizio a norma di legge e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro e non oltre 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

48) Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'Associazione, insieme con la relazione del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale, ove nominato, durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.

Il bilancio è composto da un rendiconto economico e da un rendiconto finanziario; il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate dell'Associazione, il rendiconto finanziario evidenzia la situazione patrimoniale dell'Associazione elencando distintamente le liquidità, i debiti, i crediti ed il valore stimato dei beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

SCIoglimento

49) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno quattro quinti degli associati

esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea straordinaria da parte degli associati aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno quattro quinti degli associati con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità proposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ARBITRATO

50) Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra gli associati ovvero tra gli associati e l'Associazione in dipendenza del rapporto associativo ovvero che abbia ad oggetto l'interpretazione o l'esecuzione del presente Statuto sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad un arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti.

In difetto di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Lucca entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. L'arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina in via irrituale secondo equità e senza formalità di procedura.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse dai membri del Consiglio Direttivo, dai Sindaci, dal Segretario, dal Tesoriere o dai membri del Comitato Scientifico ovvero le controversie promosse nei loro confronti che abbiano ad oggetto profili di responsabilità connessi ai compiti e agli obblighi loro inerenti.

LEGGE APPLICABILE

51) Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme in materia contenute nel Codice Civile e in leggi speciali.